

Avv. Lorena Del Deo

80075 FORIO (NA) – VIA BOCCA, 112 TEL./FAX 081997433 – CELL. 3382825945
e-mail: avv.lorenadeldeo@gmail.com – PEC: lorenadeldeo@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI PRATO

-SEZIONE LAVORO-

MEMORIA DIFENSIVA

PER

LO BOSCO Giovanni Vincenzo

- *ricorrente* -,

CONTRO

M.I.U.R.

- *resistente* -.

1. Il ricorso è fondato e va, conseguentemente, accolto.

Come evidenziato nel ricorso *in limine litis*, il ricorrente è stato scavalcato, nella scelta fatta in ordine di preferenza, da altri docenti con punteggio inferiore (v. graduatoria delle assegnazioni prodotta in atti). In altri termini, numerosi altri docenti con punteggio inferiore a quello del ricorrente hanno ottenuto l'assegnazione di sedi più vicine tra quelle indicate dal ricorrente stesso con ordine di preferenza.

Tale situazione, in mancanza di valida spiegazione, evidenzia un chiaro errore dell'algoritmo ministeriale che ha stravolto l'ordine di preferenza in base al punteggio, finendo coll'assegnare sedi viciniori a docenti con punteggio inferiore rispetto ad altri insegnanti (come lo Scambitelli) trasferiti in sedi di gran lunga più distanti dal luogo di residenza.

In punto di diritto deve osservarsi che l'art. 6 CCNL 8.4.2016 statuisce espressamente che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali"*. A sua volta nell'allegato 1 del medesimo CCNL si stabilisce che *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"*.



Dal quadro normativo così delineato si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'*id quod plerumque accidit* in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze e l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Non può, pertanto, esservi dubbio alcuno che l'assegnazione delle sedi fatta senza il rispetto dei criteri contrattuali anzidetti sia illegittima.

Ed infatti, nel caso in esame, non è in contestazione la correttezza del punteggio posseduto dal reclamante, ma del fatto che, come dimostrato *per tabulas*, egli è stato assegnato presso l'Ambito territoriale 023, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore (a volte, di gran lunga) hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli Ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria (Ambiti siciliani).

Si tratta di un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello "*meritocratico*".

Palese è, perverso, che l'adozione del provvedimento oggetto di contestazione sia avvenuta in violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona fede e buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.

Al riguardo, il giudice di merito ha avuto modo di chiarire, in fattispecie del tutto speculari a quella in esame, che: « ***In tema di "Buona scuola", va accolta l'istanza ex art. 700 c.p.c. qualora al docente ricorrente non sia stata assegnata la sede richiesta che invece è stata assegnata ad un docente diverso con avente un punteggio inferiore*** » (Tribunale di Lecce, 19.10.2016; v. anche Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. lav., 13.10.2016, secondo cui: « ***In tema di "buona scuola", il giudice in via cautelare sospende il provvedimento con cui il docente viene assegnato in una sede differente rispetto a quelle per le quali aveva espresso preferenza nelle quali sono stati assegnati altri docenti con punteggi inferiori*** »).

Peraltro, in fattispecie del tutto speculare a quella in esame, **il Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della**



dott.ssa Maria Beatrice Gigli, con ordinanza cron. n. 404 del 7 marzo 2017 che si offre in comunicazione, ha accolto il ricorso cautelare proposto da un'insegnante che, come il ricorrente, si è vista attribuire dal M.I.U.R. un Ambito Territoriale distante centinaia di chilometri dalla propria residenza rispetto ad altri soggetti i quali, con punteggio inferiore al suo e senza titoli di precedenza, sono stati invece assegnati ad Ambiti Territoriali indicati da ella indicati con preferenza rispetto a quello poi ottenuto.

Al riguardo, il Tribunale di Piacenza in funzione di giudice del lavoro ha precisato che il M.I.U.R., con il proprio comportamento, ha violato i principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza ai quali deve attenersi l'operato della PA esplicitando, nel caso che ci occupa, le ragioni in base alle quali è pervenuta a un determinato risultato [v., per analoghe considerazioni, Trib. Brindisi, 11/10/2016, Tribunale Foggia, sez. lav., 21/12/2016]. Tali principi sono sanciti sia dall'art. 97 comma 2 Cost. sia dall'art. 3 della L. 241/1991 il quale prevede che *“ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

2. Parimenti sussistente è, nella specie, anche « **il pericolo del verificarsi di un pregiudizio imminente e irreparabile nel lasso di tempo verosimilmente occorrente alla definizione di un giudizio a cognizione piena** ».

Ed infatti, come correttamente argomentato in fattispecie del tutto speculari a quella in esame, « **In caso di trasferimento, sussiste il “periculum in mora”, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e, di relazione, non risarcibili** » (v., in tema, Tribunale Roma, 26.1.2000).

Invero, il trasferimento di un lavoratore presso una sede di lavoro **distante centinaia di chilometri dalla residenza del suo nucleo familiare** comporta inevitabilmente *“la sensibile compromissione di aspetti inviolabili*



della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona Costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce far ritenere sussistente il requisito del "periculum in mora" (Tribunale di Civitavecchia, 10.1.2005).

Nel caso di specie, l'assegnazione del reclamante all'Ambito 0023, nella regione Toscana, presso l'Istituto Comprensivo Gandhi di Prato, ha sconvolto la sua serenità e quella del suo nucleo familiare. Risultano completamente stravolte le abitudini di tutti i componenti della famiglia Lo Bosco, in cui si è ingenerato un diffuso stato d'ansia che ha inciso negativamente sulla vita affettiva e relazionale.

Pertanto, l'allontanamento del reclamante dall'ambiente in cui ha sempre espresso la propria personalità e la difficoltà di un rientro frequente nel predetto ambiente gli impediscono il mantenimento delle relazioni personali, familiari e sociali, **così determinando un danno grave ed irreparabile alla vita di relazione per il quale non è nemmeno ipotizzabile un risarcimento per equivalente.**

In altre parole, la lontananza da casa ha avuto ripercussioni negative sull'intero nucleo familiare. In particolare, la figlia minore del ricorrente, Lo Bosco Dalila, che non nemmeno compiuto dieci anni, mostra da alcuni mesi un complessivo stato di malessere connesso alla mancanza dell'affetto paterno.

E come si è visto, **la giurisprudenza di merito ha sempre riconosciuto che qualunque atto del datore che possa ledere la dignità, la personalità, la vita di relazione e la professionalità del lavoratore produce un danno di per sé meritevole di tutela piena che può essere garantita solo attraverso un provvedimento cautelare.**

Il diritto al lavoro e alla professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito. Gli artt. 1, 2, 35 e ss. Cost. rafforzano, infatti, la tutela apprestata dall'art. 2087 c.c., riconoscendo al lavoratore una specifica dignità ed un diritto inviolabile all'affermazione della propria personalità ed individualità che il datore di lavoro non può in alcun modo ledere.



Ed è noto che l'art. 700 cod. proc. civ., prevedendo misure idonee “*ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*”, per opinione pressoché unanime costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo nel ritardo (pericolo di infruttuosità), sia da un pericolo del ritardo (pericolo di tardività).

Va, peraltro, richiamato in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso “*il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*” (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. lav., sentenza n. 14443 del 6.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Al riguardo vale la pena riportare anche la decisione del Tribunale di Taranto, sez. lav., il quale, in fattispecie del tutto analoghe a quella oggi in esame, con la recentissima ordinanza del 20.9.2016 che si versa in atti, ha sancito che « *in caso di illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica che abbia assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese in un determinato ambito territoriale a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, **il giudice ordina in via d'urgenza al MIUR di assegnare il ricorrente ad una sede compresa in tale ambito.***»

A tali considerazioni preliminari deve aggiungersi il fatto – non secondario – che la notevole distanza dal luogo di residenza ha costretto il sig. Lo Bosco a notevoli esborsi economici consistiti sia nel reperimento di un alloggio che nel pagamento dei biglietti aerei e di un'automobile da noleggio.

Trattasi, con tutta evidenza, di un impegno economico rilevante ed idoneo ad incidere negativamente sul bilancio familiare, tenuto conto dello stipendio medio di un insegnante della scuola primaria.

Va, infine, rilevato che, con la richiamata ordinanza, il Tribunale di Piacenza, nel motivare sul “*periculum in mora*”, ha ritenuto integrato il danno



grave ed irreparabile dal fatto che, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio di merito – la ricorrente non avrebbe potuto ricongiungersi con la propria famiglia, con frustrazione di valori costituzionali quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.).

Ed è chiaro che, anche nel caso in esame, la tutela di valori costituzionali quali la famiglia, la tutela dell'infanzia ed il diritto – dovere dei genitori di contribuire in egual misura alla educazione dei figli deve necessariamente essere assicurata ex art. 700 c.p.c.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine al regime delle spese processuali.

Forio - Prato, 7 marzo 2017

Avv. Lorena Del Deo

